

N. R.G. 16087/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni all'esito dello spirare dei termini, assegnati ex art. 127 ter cpc fino all'8.2.2024, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 16087/2023 alla quale è stata riunita quella iscritta al n. 37455/2023 promossa da:

Parte_1 in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Silvagni per procura allegata al ricorso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via degli Scipioni n. 252

RICORRENTE/RESISTENTE NEL GIUDIZIO RIUNITO

CONTRO

CP_1, rappresentato e difeso, per procura allegata al ricorso, dagli avv.ti Maria Fotia e Claudio Frugoni ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, viale Caldara 24/A

RESISTENTE/RICORRENTE NEL GIUDIZIO RIUNITO

OGGETTO: restituzione somme

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 15.5.2023 **Controparte_2**
[...] (d'ora in poi solo **CP_2**, premesso che **CP_1** – da essa società assunto con decorrenza 2/10/2020, con contratto di apprendistato professionalizzante, volto al conseguimento della Figura professionale di Operatore Specializzato Manutenzione Infrastrutture - in data 13 gennaio 2022, quando ancora in corso il periodo di formazione, aveva rassegnato le proprie dimissioni volontarie, con effetto dal 14.3.2022, dedotto il proprio diritto a vedersi restituite le somme relative ai 125 giorni di formazione impartita (così come previsto dal CCNL e dal contratto sottoscritto tra le parti), conveniva avanti l'intestato Tribunale il proprio ex dipendente per ivi sentir “...accertare e dichiarare che il recesso del Sig. **CP_1** è privo di giusta causa o giustificato motivo; per l'effetto, dichiarare che il Sig. **CP_1** è tenuto al pagamento, in favore di **CP_2** dell'importo di € 9.838,85 per la causale indicata al punto II.4; dichiarare altresì che **CP_2** ha legittimamente compensato l'importo di € 2.612,53 tra quanto spettante al Sig. **CP_1** con le buste paga successive al recesso e quanto da costui dovuto per effetto del recesso anticipato dal contratto di apprendistato; per l'effetto condannare il Sig. **CP_1** al pagamento –in favore di **Parte_2**

[...]

[...]

[...] di € 7.226,32 o di quella somma diversa ritenuta di giustizia in corso di causa, oltre accessori di legge dalla data di messa in mora al pagamento effettivo...”.

Con separato ricorso, proposto davanti al Tribunale di Milano, [...] CP_1, premessa la vicenda lavorativa intercorsa con [...] e conclusasi con le proprie dimissioni comunicate in data 13.1.2022, lamentata la illegittimità della clausola di durata minima garantita del rapporto e la relativa trattenuta dalla stessa prevista (pari alla retribuzione corrisposta per ogni giornata di formazione erogata fino al momento del recesso), sia per le modalità della sua contrattazione (assenza della necessaria enunciazione dettagliata delle conseguenze e degli effetti da parte di [...]), sia per la sua vessatorietà (che avrebbe previsto la specifica approvazione per iscritto) oltre alla sproporzione dell'importo della penale prevista dalla medesima clausola contrattuale, chiedeva al Tribunale di voler “...a) accertare e dichiarare la nullità della clausola penale inserita nel contratto di apprendistato professionalizzante sottoscritto dal sig. CP_1 in data 2.12.2020 per violazione dell'art. 1341, secondo comma 2, cc. e, conseguentemente, tenere indenne il ricorrente dal pagamento dell'importo richiesto a titolo di penale da CP_2 pari a € 7.226,32; b) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenga di considerare legittima la pattuizione della clausola di durata minima garantita, accertare e dichiarare l'eccessiva onerosità della penale pattuita e ridurre in via equitativa la medesima in applicazione dell'art. 1384 c.c. e dei principi di cui agli artt. 2 e 36 Cost. e 1175 e 1375 c.c.. Con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole

decorrenze al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi a favore del procuratore antistatario...”.

A seguito della costituzione di CP_2 in quel giudizio, con difesa del tutto analoga a quella del ricorso odierno in ordine alla dovutezza, in proprio favore, delle somme da parte del lavoratore, il Tribunale adito, rilevato *“il rapporto di interdipendenza tra i due giudizi, in termini di parziale coincidenza del petitum e della causa petendi, che nel caso della causa precedentemente proposta appaiono di maggiore ampiezza, originando le due controversie dalla medesima vicenda sostanziale, con conseguente configurazione di fattispecie di continenza di cause”* e considerato che *“ai sensi dell’art. 39 2° e 3° co. c.p.c., nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione, ovvero dal deposito del ricorso”*, dichiarava la continenza tra la causa avanti al suo Ufficio proposta e la causa odierna, fissando termine perentorio di giorni 15 per la riassunzione davanti a questo Ufficio (cfr. ordinanza 10.11.2023 del Tribunale di Milano, all. C fascicolo CP_1 nel giudizio riunito).

Riassunto il giudizio da parte dell' CP_1 - sebbene dapprima erroneamente con costituzione nel fascicolo odierno e poi, su invito dell'ufficio, con iscrizione di diversa causa al ruolo con n. 37455/2023 - si costituiva CP_1 ribadendo le ragioni già espone nel ricorso odierno e chiedendo il rigetto delle pretese dell' CP_1 .

All'esito dello spirare dei termini assegnati ex art. 127 ter cpc, riuniti i giudizi, la causa, di natura documentale, era decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di CP_2 è fondata, non anche quella dell CP_1
[...]

Fatto pacifico e incontestato è che la ricorrente CP_2 ebbe ad assumere l CP_1 in data 2.12.2020 con contratto di apprendistato professionalizzante volto al conseguimento della Figura professionale di Operatore Specializzato Manutenzione Infrastrutture – Livello professionale D – Operatore Specializzato – Posizione retributiva D3 del Org_1 della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 16.12.2016 al termine di un percorso della durata di 36 mesi e che il convenuto ebbe a dimettersi in data 13.1.2022 con decorrenza dal 14.3.2022, nel rispetto del preavviso.

Sulla scorta di tali circostanze la ricorrente CP_2 ha agito per vedersi riconoscere il diritto alla restituzione della somma complessiva di € 9.838,85 (di cui € 2.612,53 già recuperata mediante trattenuta sul ruolo paga del dipendente) a titolo di recupero delle spese sostenute dalla società per l'erogazione, nei confronti del lavoratore, di n. 125 giornate di formazione professionale.

Nel contratto era previsto che *“durante il periodo formativo le parti potranno recedere dal contratto solo per giusta causa o giustificato motivo, fermo restando, in quest'ultimo caso, il rispetto dei termini di preavviso...”* e che *“...nel caso di*

dimissioni prive di giusta causa o giustificato motivo, fermo restando, in quest'ultimo caso, il rispetto dei termini di preavviso, Le sarà trattenuta una somma pari alla retribuzione corrisposta per ogni giornata (1/26 dell'importo mensile) di formazione erogata fino al momento del recesso, calcolata sulle voci di cui ai precedenti punti A) Retribuzione fissa (comprensiva di 13^e e 14^e mensilità) e B) Retribuzione variabile...”.

Il convenuto (ricorrente nel giudizio riunito) ha sostenuto la illegittimità della clausola di durata minima garantita del rapporto e la relativa trattenuta dalla stessa prevista (pari alla retribuzione corrisposta per ogni giornata di formazione erogata fino al momento del recesso) per le modalità della sua contrattazione - in assenza della necessaria enunciazione dettagliata delle conseguenze e degli effetti da parte di ■■■ - sostenendone la vessatorietà per violazione dell'art. 1341, secondo comma, c.c., chiedendo in subordine di dichiarare l'eccessiva onerosità della penale pattuita, della quale ha chiesto la riduzione in via equitativa.

Ora è che dalle previsioni contrattuali - come sopra riportate - risulta che, salvo il rispetto dei termini di preavviso (qui avvenuto), in caso di dimissioni prive di giusta causa il lavoratore è tenuto al rimborso di una somma pari alla retribuzione corrisposta per ogni giornata di formazione erogata.

In ordine alla eccezione di vessatorietà della clausola in parola - che ha lo scopo di predeterminare l'entità del risarcimento del danno a favore del datore nell'ipotesi in cui il lavoratore non rispetti il periodo minimo pattuito di durata del rapporto (c.d. patto di stabilità) - deve osservarsi che

in materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione (cfr. Cass. Sentenza n. 18550 del 30/06/2021).

Esclusa, dunque, la vessatorietà della detta clausola, nel merito della dedotta illegittimità della stessa, ferma la disciplina contrattuale delle condizioni del contratto di apprendistato fissate dal legislatore, nessun limite è posto dall'ordinamento alla autonomia privata relativamente alla facoltà di recesso dal rapporto di lavoro subordinato attribuita al lavoratore. Si è infatti in presenza di una clausola di durata minima correlata ad un diritto potestativo disponibile per cui il datore di lavoro che lamenti il mancato rispetto del periodo minimo di durata può chiedere al lavoratore il risarcimento del danno. La meritevolezza dell'interesse del datore di lavoro rispetto a siffatta clausola è rinvenibile nel dispendio economico sopportato dalla azienda per la formazione di un proprio dipendente al fine di destinarlo allo svolgimento delle mansioni e fruendo di una formazione dedicata. Peraltro, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito tale patto deve ritenersi legittimo quando da parte dell'imprenditore sia stato sostenuto un reale costo finalizzato alla formazione del lavoratore per poter beneficiare per un periodo di tempo minimo ritenuto congruo, del bagaglio di conoscenze acquisito dal lavoratore. Il contratto sottoscritto

dalle parti prevede espressamente che, in caso di recesso anticipato del lavoratore, i costi del corso di formazione sostenuti dalla società vengano addebitati al dipendente per il loro mancato ammortamento, senza implicare, ai fini dell'applicazione della penale, che il lavoratore abbia materialmente tratto un vantaggio economico dal conseguimento della "specifica formazione tecnica". Né può ritenersi che il lavoratore possa contestare la congruità della spesa sostenuta per la formazione, essendo la scelta del tipo e del costo della formazione rimessa all'esclusiva volontà dell'imprenditore, atteso che sia la scelta della formazione da impartire ai propri dipendenti, sia la scelta del soggetto ritenuto idoneo a tale scopo è rimessa in via esclusiva, ex art. 41 Cost., all'autonomia organizzativo-gestionale dell'imprenditore, non sindacabile né dal lavoratore né in sede giudiziaria.

Nella specie, poi, il lavoratore non ha neppure seriamente contestato l'idoneità della formazione impartitagli o evidenziato alcuna specifica carenza del piano formativo, limitandosi genericamente ad affermare di non aver sostenuto alcuna giornata di formazione avendo prestato attività lavorativa in impianto unitamente ai propri colleghi (dimenticando di considerare, dunque, che la formazione non si svolge unicamente "in aula" ma anche "on the job").

La clausola penale, infine, nella valutazione della complessiva economia del rapporto non risulta affatto eccessivamente onerosa, dal momento che, trattandosi della formazione relativa all'acquisizione della posizione lavorativa di operatore specializzato manutenzione infrastrutture per la

quale sono previste specifiche abilitazioni, nella fattispecie il datore di lavoro non si è sostanzialmente mai potuto avvalere del contributo lavorativo effettivo del dipendente, che è stato impegnato interamente nella formazione. Pertanto, gli importi pattuiti non possono ritenersi eccessivamente gravosi per il lavoratore, che, conformemente agli obblighi assunti, è tenuto al pagamento delle giornate di formazione secondo le previsioni del contratto individuale di lavoro (doc. 1 fascicolo di parte ricorrente nel fascicolo portante).

Nella fattispecie, poi, in esame il numero delle giornate di formazione non è contestato.

Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento della domanda di **CP_2** deve essere dichiarato il diritto della società datrice di lavoro al rimborso, da parte dell' **CP_1**, dell'ammontare di € 9.838,85 per la formazione prestata (così quantificato in base al numero di giornate di formazione professionale complessivamente erogate, pari a 125, e al criterio della retribuzione corrisposta per ogni giornata: 1/26 dell'importo mensile di formazione erogata fino al momento del recesso, come previsto nello stesso contratto di apprendistato professionalizzante - cfr. doc. 1 fascicolo di parte ricorrente - dal quale detrarre l'importo di € 2.612,53 già recuperato dalla società con "compensazione atecnica").

E, infatti, gli analitici conteggi sul punto formulati in ricorso da **CP_2** - e nella memoria del giudizio riunito - non sono stati specificamente contestati dal resistente, per cui possono essere posti a fondamento della presente sentenza corrispondendo a quanto indicato nel C.C.N.L. di

categoria e alle previsioni del contratto individuale (cfr. doc. 1 fascicolo di parte ricorrente). Del resto “*Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile*” (cfr. *ex multis* Cass. civ. Sez. Lavoro, Sentenza n. 4051 del 18 febbraio 2011 e nello stesso senso Cass. civ. Sez. Lavoro, Sentenza n.4104 del 2 marzo 2016; Cass. civ. Sez. Lavoro, Sentenza n. 10116 del 18 maggio 2015; Cass. civ. Sez. Lavoro, Sentenza n. 6332 del 19 marzo 2014; Cass. civ. Sez. Lavoro, Sentenza n. 563 del 17 gennaio 2012; Cass. civ. Sez. Lavoro, Sentenza n. 4051 del 18 febbraio 2011; Cass. civ. Sez. Lavoro, Sentenza n. 18378 del 19 agosto 2009; Cass. civ. Sez. Lavoro, Sentenza n. 945 del 19 gennaio 2006; Cass. civ. Sez. Lavoro, Sentenza n. 9285 del 10 giugno 2003; Cass. civ. Sez. Lavoro, Sentenza n. 7103 del 29 maggio 2000).

In definitiva, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, formulando una critica precisa e puntuale

che individui il vizio da cui il conteggio in considerazione sarebbe affetto e offrendo contestualmente di provarne il fondamento; la contestazione, infatti, deve ritenersi *tamquam non esset* qualora non involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero dei conteggi medesimi, circostanze che devono risultare dagli atti o essere successivamente provate.

Il resistente **CP_1** - il rigetto della domanda del quale è del tutto assorbito nelle considerazioni esposte nella motivazione di accoglimento della domanda di **CP_2** - deve dunque essere condannato alla corresponsione, a titolo di rimborso per la formazione ricevuta, dell'ammontare di € 7.226,32 (corrispondente all'importo che **CP_2** ha diritto di ripetere, già detratto l'importo di € 2.612,53 già recuperato dal dipendente), oltre interessi dalla data di messa in mora.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:

- dichiara il diritto di **CP_2** ad ottenere il rimborso, da parte di **CP_1**, dell'ammontare di € 9.838,85 per la causali di cui in premessa;
- dichiara la legittimità dell'avvenuto recupero, per i titoli di cui in premessa, dell'ammontare di € 2.612,53 da parte di **CP_2** sulle buste paga di **CP_1** ;

- condanna *CP_1* alla corresponsione, per i titoli di cui in premessa, dell'ammontare di € 7.226,32, maggiorati di interessi in misura legale dalla messa in mora al soddisfo, in favore di [...] *CP_2*
- rigetta le domande dell *CP_1* ;
- condanna *CP_1* alla rifusione delle spese di giudizio - liquidate in complessivi € 3.100,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge - nei confronti di *CP_2*

Roma, 9.2.2024

il Giudice
Silvia Antonioni